

Nota Sintetica

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTABILITA' AMBIENTALE

Consiglio dei Ministri del 16.11.2007

♣ In esito alla crescente attenzione per le problematiche connesse alla sostenibilità ambientale delle politiche nazionali e regionali e al fine di realizzare, in materia, una struttura di rendicontazione che permetta di associare logicamente e coerentemente impegni e parametri di controllo, è stata costituita una Commissione di studio in seno al MEF che ha predisposto uno schema di legge-delega finalizzato all'introduzione, nel nostro ordinamento, di un sistema di contabilità e bilancio ambientale, da affiancare ai consueti strumenti di previsione e consuntivazione dello Stato e degli Enti territoriali.

♣ Il provvedimento è composto da quattro articoli contenenti, rispettivamente, gli *indirizzi generali*, il contenuto della *delega*, le condizioni di *applicabilità alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome* e, infine, la *clausola di salvaguardia* finanziaria.

L'art. 1 definisce un sistema che integri gli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio pubblici onde garantire la piena conoscibilità delle scelte di Governo in tema ambientale, in un quadro di trasparenza e responsabilità;

L'art. 2 delega il Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per le riforme ed innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali, ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi atti a disciplinare il nuovo sistema di contabilità e bilancio e reca i seguenti principi e criteri direttivi che debbono ispirare l'esercizio della medesima delega:

- a) **istituzione, definizione e composizione** del sistema di contabilità ambientale;
- b) **carattere obbligatorio** delle procedure di contabilizzazione ambientale;
- c) **rispetto dei principi fondamentali della legislazione, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione**, in base ai quali le Regioni adottano la normativa di dettaglio di propria pertinenza, e nella salvaguardia, in ogni caso, delle competenze statutarie di quelle a Statuto speciale;
- d) **graduazione** nella progressiva articolazione e specificazione dei documenti di programmazione e bilancio ambientale;
- e) **coerenza** dei suddetti documenti con le attuali normative e gli studi di settore (e loro tendenziale evoluzione) della UE e di altre Organizzazioni internazionali;
- f) **definizione** di lineamenti e caratteristiche dei ripetuti documenti.

Il provvedimento prevede, inoltre:

- la raccolta nel Rendiconto generale dello Stato delle risultanze provenienti dai conti ambientali;
- l'adozione di specifiche misure di razionalizzazione, coordinamento ed omogeneizzazione dei sistemi informativi e statistici;
- un periodo transitorio (pari a 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati) per l'entrata a regime del sistema di contabilità e bilancio ambientale;
- possibilità di adottare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

L'art. 3 assicura l'applicabilità, a Regioni e province autonome, delle norme contenute nella legge delega nella misura in cui queste siano compatibili con i rispettivi Statuti e relative norme di attuazione.

L'art. 4 esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

♣ Già portato al pre-consiglio del 1.08.2007, nella riunione del successivo 3 agosto, il Consiglio dei Ministri ha avviato un primo esame del ddl rinviandone, però, il completamento al termine della pausa estiva.

♣ Ribadendole anche da ultimo, con nota del 30.08.2007, il MISE ha proposto, sin dalla prima riunione tecnica, modifiche e integrazioni al testo del provvedimento che sono state immediatamente recepite nella versione ridiramata per il Consiglio del 6.09.2007. In particolare:

- l'inclusione del Ministero dello Sviluppo economico nel novero delle Amministrazioni concertanti legittimate all'esercizio della delega (art. 1, comma 1);
- l'espressa previsione che il sistema di contabilità ambientale venga introdotto con gradualità e nell'ambito degli atti di programmazione e bilancio di Stato ed Enti locali (art. 1, comma 1, lett. a);
- la sintetica descrizione dei *conti ambientali* (la cui istituzione viene comunque mantenuta nel testo ora all'esame del CdM) limitata a "*un insieme di conti ed indicatori fisici e monetari, costituiti ed organizzati in modo tale da favorire la rilevazione e la valutazione integrata dei fenomeni ambientali e dei fenomeni economici e sociali correlati*" (art. 1, comma 1, lett. b), terzo capoverso;
- la totale eliminazione di ogni riferimento su struttura, contenuti e funzioni dei *documenti di programmazione e bilancio ambientale* e dei *conti ambientali* (nel vecchio testo le lettere *f*) e *g*) dell'art. 2, comma 1).

♣ Proprio tale ultima modifica, ha consentito l'automatico superamento dei distinti rilievi illustrati, nella nota del 3.09.2007, dal Ministero delle Infrastrutture (che ivi aveva proposto, sul testo precedente, modifiche proprio al dettato della suddetta lettera *f*) allo scopo di garantire la corrispondenza del dettato normativo alle priorità già emerse nel corso del relativo esame).

♣ Sono state, da ultimo, accolte tutte le proposte integrative al testo illustrate dal Dipartimento degli Affari Regionali e la richiesta di concerto del Ministro delle Riforme ed Innovazioni nella P.A. (con distinte note in pari data 4.09.2007).

♣ Approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6.09.2007, il provvedimento è stato inoltrato alla Conferenza Unificata per l'acquisizione del parere che è stato reso favorevolmente, con osservazioni, nella seduta del 18.10.2008.

♣ Il testo presentato all'odierno Consiglio recepisce tutte le osservazioni della Conferenza Unificata concernenti, in particolare: 1) il **coordinamento delle attività** previste dal ddl e di competenza di Comuni e città metropolitane, con quelle già da essi espletate in base all'art. 55 del D. L.vo n. 152/2006; l'inserimento di autonoma disposizione (**art. 3**) in cui viene assicurata l'applicabilità, a Regioni e Province autonome, delle norme contenute nella legge delega nella misura in cui queste siano compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.